

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, COPPOLA, ATTAGUILE, SALERNO e TANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1975

Disciplina degli scarichi nelle acque marittime

ONOREVOLI SENATORI. — La lettera *d*) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, numero 963, fa obbligo di non danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire e uccidere i pesci o gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi.

La successiva lettera *e*) fa ugualmente obbligo di non immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diretto nocumento per la fauna ittica e che determinino alterazioni chimiche o fisiche all'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici.

La *ratio legis* delle norme sopraricordate è evidentemente quella di evitare inquinamenti che in qualsiasi modo possano danneggiare la fauna ittica, o che comunque, determinando alterazioni chimiche o fisiche dell'am-

biente, siano tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici (*plankton* marino). Peraltro, tali norme non hanno avuto concreta applicazione nel triennio successivo alla legge, per il rinvio che l'articolo 33 della legge stessa faceva alle norme regolamentari, che furono approvate con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; nè è stato imposto l'obbligo della domanda di autorizzazione dello scarico di rifiuti a coloro che « alla data di entrata in vigore del regolamento erano autorizzati all'immissione dei rifiuti stessi in base alle disposizioni anteriormente vigenti » (articolo 146, ultimo comma, del regolamento).

Allo stato attuale, la legge n. 963, pur contenendo norme contro l'inquinamento particolarmente severe, tanto che consente di perseguire i trasgressori, se cittadini italiani, anche oltre i limiti delle acque territoriali, non viene in realtà applicata nella maggioranza dei casi, soprattutto per quanto riguarda gli scarichi delle fognature dei Comuni costieri.

Il risultato è che si passa da un regime di assoluto rigore, per quanto riguarda i nuovi scarichi, ad un regime di tolleranza, per quanto riguarda i vecchi scarichi; e, per

avventura, sono forse questi a determinare il più alto grado di inquinamento.

La materia va quindi riconsiderata e va adottata una normativa uniforme per tutte le immissioni nelle acque marittime, tenendo bensì conto della situazione di fatto, del costo e dei tempi di esecuzione degli impianti di depurazione, ma senza penalizzare le nuove iniziative rispetto alle preesistenti, come avverrebbe mantenendo una discriminante, qual è quella fondata sul riferimento temporale, che non si è rivelata idonea ad evitare o a contenere il fenomeno dell'inquinamento. A questo scopo tende il presente disegno di legge.

L'articolo 1 conferisce al disegno di legge in esame un ambito di applicazione generale, per gli scarichi di qualsiasi specie comunque effettuati, fino a che, sulla base di intese internazionali, non si giunga all'emanazione di una nuova legge organica.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni: una di carattere generale, che riguarda l'installazione di impianti di depurazione; una di carattere spe-

cifico per le lavorazioni industriali, che riguarda l'indispensabilità, per la normale attività produttiva e per la salvaguardia dei livelli di occupazione, della immissione oggetto di autorizzazione.

L'articolo 3, nel dettare le disposizioni di carattere procedurale concernenti il rilascio della autorizzazione, precisa al primo comma i limiti entro i quali vanno ridotti i fattori inquinanti. Il termine per la realizzazione degli impianti di depurazione è di quattro anni dal rilascio della autorizzazione ed è prorogabile di due anni per gli scarichi industriali e di quattro anni per gli scarichi dei servizi pubblici.

Gli articoli 4 e 5 concernono il termine per il rilascio della autorizzazione, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e l'eventuale revoca della autorizzazione stessa. L'articolo 6, infine, prevede gli effetti che la domanda di autorizzazione e il suo rilascio spiegano in ordine alla preesistente responsabilità penale e ai procedimenti in corso.

Nel richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza del disegno di legge, ci permettiamo di chiederne un sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, comunque effettuata, può essere autorizzata, fino alla entrata in vigore di una legge organica che regoli sulla base delle intese internazionali le medesime immissioni nelle acque del Mediterraneo, a norma della presente legge.

Art. 2.

Il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di cui al precedente articolo è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che la immissione, per i rifiuti di lavorazioni industriali, sia indispensabile tanto per lo svolgimento della normale attività produttiva quanto per mantenere o incrementare il livello di occupazione;

b) che il richiedente, in tutti i casi, si impegni ad installare idonei impianti di depurazione, a completare quelli in corso di costruzione e a perfezionare quelli già esistenti nei limiti dell'articolo 3, ovvero ad adottare altri accorgimenti intesi ad evitare la immissione in mare dei rifiuti.

Nei casi in cui la costruzione dei predetti impianti comporti l'occupazione di aree demaniali marittime, resta salva la disciplina di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e delle relative norme regolamentari.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve proporre apposita istanza al capo del Compartimento marittimo nella cui circoscrizione è prevista la ubicazione dell'impianto, corredata dal progetto tecnico di

massima delle opere che si impegna a realizzare, con l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei dati necessari per valutare la idoneità degli impianti, ai fini della eliminazione e della neutralizzazione dei fattori inquinanti entro limiti che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente marino.

I predetti limiti per la valutazione dei fattori residui e della idoneità degli impianti di depurazione si applicano anche nei riguardi delle autorizzazioni da rilasciare ai sensi degli articoli 144 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Il capo del Compartimento marittimo, acquisiti i pareri vincolanti di uno degli istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché del medico provinciale, della Camera di commercio, industria e artigianato e dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime competenti per territorio, concede l'autorizzazione con proprio decreto per il periodo di tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'impianto.

L'autorizzazione non può avere una durata che superi il termine di quattro anni dalla data di rilascio. Tale termine può essere prorogato di due anni per gli scarichi industriali e di quattro anni per gli scarichi provenienti da servizi pubblici. Il provvedimento di proroga è adottato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della sanità. Il decreto, che proroga il predetto termine per gli scarichi industriali, è adottato di concerto anche con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel decreto di rilascio dell'autorizzazione è indicato il termine per l'inizio e per il compimento delle opere prescritte e sono fissati i tempi di esecuzione delle fasi intermedie, secondo le indicazioni formulate dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime.

Art. 4.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione si intende respinta, ove il capo del Compar-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

timento marittimo non si sia pronunciato entro novanta giorni dalla presentazione della medesima.

Il capo del Compartimento marittimo può chiedere chiarimenti e ulteriori adempimenti all'istante, fissando all'uopo un termine; in tal caso il periodo di novanta giorni di cui al primo comma decorre dalla scadenza di tale termine.

Art. 5.

L'Ufficio del genio civile per le opere marittime vigila sulla esecuzione delle opere e ne riferisce al capo del Compartimento marittimo.

Qualora, senza giustificato motivo, non siano rispettati i termini di cui al precedente articolo 3, il capo del Compartimento marittimo revoca l'autorizzazione.

Art. 6.

Gli eventuali procedimenti penali per il reato configurato dal combinato disposto dell'articolo 15, lettera e), e dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono sospesi dalla data di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla presente legge. La sospensione è disposta ad istanza di parte. La istanza deve essere corredata dalla copia della domanda di autorizzazione, autenticata dal capo del Compartimento marittimo.

La sospensione cessa qualora l'interessato non abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o sia stata disposta nei suoi confronti la revoca dell'autorizzazione medesima.

Ai fini di cui ai precedenti commi il capo del Compartimento marittimo, al quale sia stato notificato il provvedimento di sospensione del procedimento penale, è tenuto a dare comunicazione dei propri successivi provvedimenti alle competenti autorità giudiziarie.

Il reato si estingue qualora i lavori siano stati eseguiti e il competente Ufficio del genio civile per le opere marittime li abbia ritenuti conformi al progetto approvato.